



COMUNE DI MALE

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE
N. 89 / SEG DEL 27/10/2020

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI “BOTTEGA STORICA TRENTINA” AI FINI DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE DEL TRENTO DELL’ESERCIZIO COMMERCIALE “BATTAIOLA LUIGI & C. S.A.S.” SITO IN MALE’(TN) – VIA DAMIANO CHIESA N. 8 AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 63 DELLA L.P. 30.07.2010 N. 17 E DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 539 DEL 25.03.2011 ALLEGATO B)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” la quale ha introdotto alcuni interventi volti a promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale e in particolare al comma 3 dell’art. 63 ha disposto l’istituzione, presso la struttura provinciale competente in materia di commercio, dell’Albo delle botteghe storiche del Trentino;

Ravvisato che i requisiti per accedere all’Albo, per la sua tenuta e per l’aggiornamento delle iscrizioni, nonché per l’assegnazione della targa di bottega storica sono stabiliti con deliberazione della Giunta Provinciale e sono verificati dal comune territorialmente competente;

Atteso che alla sopracitata normativa è stata data attuazione con deliberazione della Giunta comunale Provinciale n. 539 di data 25.03.2011 e che l'allegato B), parte integrante della stessa, all'art. 2 prevede che:

–1. Sono considerati botteghe storiche gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (che esercitano attività di vendita dei propri prodotti), ancorché situati fuori dai luoghi storici del commercio, che presentano i seguenti requisiti:

a) svolgano la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;

b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.

Dato altresì atto che l'impresa interessata al riconoscimento presenta istanza al comune territorialmente competente, il quale, verificata la sussistenza dei requisiti, riconosce con proprio provvedimento la qualifica di bottega storica assegnando la targa prevista dall'art. 5, comma 1, della citata deliberazione ed invia la relativa documentazione al Servizio Artigianato e Commercio della PAT ai fini dell'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino;

Vista l'istanza di data 16.07.2020 – prot. 7822 con la quale il signor BATTAIOLA LUIGI, nato a Malé (Tn) il 15.06.1959, in qualità di legale rappresentante della società “BATTAIOLA LUIGI & C. S.A.S.” ha chiesto il riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino dell'omonimo esercizio commerciale sito in Malé (TN), Via Damiano Chiesa n. 8, presso il quale svolge la propria attività di vendita di calzature e articoli da pelletteria unitamente all'attività artigianale lavorazione della pelle e del cuoio;

Considerato che relativamente al requisito di cui alla lettera a) dell'art. 2) dell'allegato B) della deliberazione n. 539 del 25.03.2011, è stato accertato l'esercizio da oltre 50 anni dell'attività di vendita negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (calzature e articoli in pelle e cuoio) da parte della famiglia Battaiola. In particolare, dalla documentazione rinvenuta presso l'Archivio comunale, è emerso che la licenza per l'attività di commercio al minuto di calzature nei locali situati in Via Damiano Chiesa n. 2 era stata rilasciata al signor Battaiola Pietro il 31 dicembre 1960 e che successivamente l'attività è passata al figlio Battaiola Luigi, che la esercita tutt'oggi nel medesimo settore merceologico e negli stessi locali, ora contrassegnati dal civico n. 8 di Via Damiano Chiesa per effetto di una revisione della numerazione civica;

Dalla relazione presentata a corredo dell'istanza emerge altresì che tale attività risale al lontano 1880, allorquando il signor Battaiola Pietro, calzolaio itinerante dal 1870 e bisnonno di Battaiola Luigi, aprì la sua prima bottega di calzolaio nei locali situati Via Damiano Chiesa. Con il passare degli anni l'attività è passata di padre in figlio fino all'attuale titolare Battaiola Luigi che negli ultimi anni ha ampliato l'attività artigianale con la creazione di articoli in cuoio realizzati interamente a mano.

Dal materiale fotografico allegato alla domanda si evince inoltre la presenza, nei locali dell'esercizio, di elementi che testimoniano la storicità dell'attività svolta, quali antichi attrezzi del

mestiere di calzolaio, unitamente al laboratorio di lavorazione delle pelli che conserva elementi del passato. Anche le foto esposte nel negozio documentano come nel corso degli anni l'attività in questione sia stata tramandata da una generazione all'altra.

Atteso pertanto che l'esercizio conserva elementi di particolare interesse storico ben visibili al pubblico che offrono al visitatore una chiara percezione del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e del radicamento nel tempo dell'attività;

Ritenuto quindi sussistenti i requisiti per l'attribuzione della qualifica di bottega storica Trentina e per l'iscrizione al relativo Albo, previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dell'allegato B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25.03.2011 – allegato B);

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 5 dei citati criteri, l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino comporta l'obbligo di esporre all'esterno del locale, in modo visibile al pubblico, la relativa targa dal momento in cui verrà fornita dall'Amministrazione comunale, pena la cancellazione dall'Albo stesso.

Vista la L.P. 30 luglio 2011, n. 17 ed in particolare l'articolo 63, comma 3.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25.03.2011 e relativo allegato B).

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 30.04.2020, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2020-2022;
- il decreto sindacale n. 1 del 2 gennaio 2020, prot. n. 28/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca per l'anno 2020;

D E T E R M I N A

1. Di attribuire, per le motivazioni in premessa esposte e richiamate, la qualifica di “Bottega Storica Trentina” all'esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa con annessa attività

artigianale "BATTAIOLA LUIGI & C. S.A.S.", sito in Malé (Tn), Via Damiano Chiesa n. 8.

2. Di formalizzare al Servizio Artigianato e Commercio della Provincia Autonoma di Trento la richiesta di iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino dell'esercizio commerciale di cui al punto 1 del presente dispositivo.
3. Di dare atto che l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche trentine comporta l'obbligo di esporre all'esterno del locale, in modo visibile al pubblico, la relativa targa, secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'art. 5 dei criteri approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 539 del 25.03.2011, allegato B parte integrante, dal momento in cui la stessa verrà fornita dall'Amministrazione comunale.
4. Di dare atto che qualora l'esercizio pubblico in oggetto cessi l'attività o modifichi sostanzialmente le caratteristiche che hanno determinato l'iscrizione all'Albo, l'esercente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale.
5. Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia della presente determinazione al Sig. Battaiola Luigi.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
7. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
8. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscritto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malé lì, 27/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giorgio Osele

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele